



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

---

**DECRETO N. 673 DEL 27/06/2024  
DEL DIRETTORE GENERALE F.F.**

**OGGETTO: DOTT.SSA GRETA CHERUBINI - DIRIGENTE MEDICO DISCIPLINA DI  
GINECOLOGIA E OSTETRICIA: ASSEGNAZIONE TEMPORANEA EX ART. 42 BIS  
D.LGS N. 151/2001 PRESSO AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA**

---

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova**

Strada Lago Pajolo 10 - 46100 Mantova | [www.asst-mantova.it](http://www.asst-mantova.it)  
Centralino 0376 2011 | Codice Fiscale e Partita Iva 02481840201

## IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PREMESSO che la dott.ssa Cherubini Greta – Dirigente Medico disciplina di ginecologia e ostetricia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha richiesto di poter essere assegnata temporaneamente presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001;

VISTA la nota ns prot. n. 27277 del 20/05/2024 con cui l'Azienda ULSS 9 Scaligera chiede la concessione del parere all'assegnazione temporanea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.Lgs 151/01, nei confronti della dipendente di cui trattasi, proponendo la decorrenza dell'assegnazione dal 15/07/2024;

RISCONTRATO che la dott.ssa Cherubini Greta e il Sig. N.F. (che risiede a Verona e lavora nella stessa provincia) sono genitori di N.L. nato il 15/10/2022;

ACQUISITA agli atti la documentazione probante quanto sopra;

VISTO l'assenso espresso dal Direttore Dipartimento materno-infantile di concerto con il Direttore di Ginecologia e Ostetricia di Mantova all'assegnazione a decorrere dal 15/07/2024;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 105 della Legge 350/2003 che ha introdotto l'art. 42 bis nel D.Lgs 151/01 (come modificato dall'articolo 14, comma 7, L. 124/2015), il quale dispone che: *“Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato ((e limitato a casi o esigenze eccezionali)). L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione”*.

PRESO ATTO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con parere n. 192/04 ha precisato che il limite di età (figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che da diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui si deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria, per cui l'espressione utilizzata dal legislatore *“(...) per un periodo complessivo non superiore i tre anni”* definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori”;

RICHIAMATA, ex pluribus, la pronuncia 7 febbraio 2020, n. 961 del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, che focalizza la ratio della sopra richiamata norma per cui *“i valori presidiati dalla normativa a tutela della genitorialità (e dei minori di tenera età) debbono trovare dunque preminenza”*;

RITENUTO quindi di concedere alla dipendente l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del D.Lgs 151/01 presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera, con decorrenza dal 15/07/2024 per la durata di 1 anno;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da SIMONETTI GIOVANNI Direttore della Struttura GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE, e da BUZZI STEFANIA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri o proventi a carico dell'Azienda;

CONSIDERATA l'assenza temporanea del Direttore Generale;

PRESO ATTO della delega conferita dal Direttore Generale al Direttore Amministrativo, Dr. Guido Avaldi, con Decreto n. 132 del 02.02.2024, in virtù dell'art.3 del D.lgs. n.502/1992 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'esercizio delle superiori funzioni di Direttore Generale assorbe il parere sugli atti;

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

## DECRETA

1. di assegnare temporaneamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del D.Lgs n. 151/2001, la dott.ssa Cherubini Greta – Dirigente medico disciplina di ginecologia e ostetricia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 15/07/2024 e per la durata di 1 anno (14/07/2025), presso l'Azienda ULSS 9 Scaligera;
2. di provvedere ai conseguenti adempimenti di profilo giuridico di competenza di questa Area;

3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE SANITARIO  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

LORENZONI MARIANNA  
BELLANI ANGELA

DIRETTORE GENERALE F.F.  
AVALDI GUIDO

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)